

Sentenza n° 68/18



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

In nome della Serenissima Repubblica di San Marino

**IL GIUDICE D'APPELLO PENALE**

**Prof. David Brunelli**

Nel procedimento penale n. 334/RNR dell'anno 2014 nei confronti di  
FILIPPINI Carlo, nato a San Marino il 23 ottobre 1963, nato a San Marino il 23  
ottobre 1963 e residente a San Giovanni (RSM) in Strada Quinta Gualdaria n.  
104, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Enrico Carattoni;

IMPUTATO

del misfatto di ingiuria (all'art. 184 c.p.), «perché, comunicando con più persone  
sul *social network* "Facebook" con un *post* pubblicato utilizzando il profilo  
denominato "Carlo Filippini Editore" sulla bacheca del profilo denominato  
"Emilio Della Balda", offendeva l'onore di Marco Severini definendolo «*un(o) ...  
che offriva corruzione ad agenti della polizia civile*»; fatti commessi in San Marino,  
in data 28 novembre 2013, come da decreto di citazione del Commissario della  
Legge giudice inquirente in data 16 novembre 2015;  
decidendo sull'

APPELLO

proposto dall'imputato avverso la sentenza pronunciata dal Commissario della  
Legge il 9 settembre 2016 e depositata il 13 settembre 2016, con la quale egli è  
stato dichiarato colpevole e condannato a quindici giorni di multa per  
complessivi € 300,00 con concessione del beneficio della non menzione, nonché  
al pagamento delle spese del procedimento e delle spese e onorari relativi alla  
costituzione e assistenza della parte civile oltre al risarcimento danno subito, da  
liquidare in sede civile, salvo una provvisoria per complessivi € 2.000,00;





## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

udite le conclusioni delle parti e sciogliendo la riserva formulata nella pubblica udienza del 14 maggio 2018, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

1. Dalle stampe allegate alla querela risulta che Carlo Filippini ha rivolto le parole offensive di cui al capo di imputazione, scrivendole sulla bacheca Facebook di Emilio Della Balda, come sua prima interlocuzione all'interno di uno scambio di battute attorno al tema "stampa imbavagliata!", a cui avevano partecipato sino ad allora quattro persone (oltre al Della Balda, Giancarlo Geronzi, Alba Montanari e Marco Severini). Il Filippini interviene circa dodici ore dopo che il Della Balda aveva risposto ad un invito del Severini ad «approfittare» del suo giornale per «cominciare a pubblicare il [suo] pensiero».

Scrive il Filippini: «Sulla libertà di stampa in questo post hanno scritto: un indagato; un pregiudicato condannato in via definitiva per diffamazione che offriva corruzione ad agenti della polizia civile; una signora che ha cambiato più partite di Dario Manzaroli e un medico esponente del vecchio sistema». Non è certamente un modo di intervento elegante, poiché a critica dei commenti il Filippini argomenta quasi dubitando che le persone con le descritte qualità non avessero credito sufficiente per parlare della libertà di stampa.

Il più indignato tra i precedenti interventori è il Severini, al quale era stato riservato il trattamento più duro, facendo riferimento ad una sua condotta di offerta corruttiva nei confronti di agenti della polizia civile. In effetti, il Severini non se ne sta con le mani in mano e dopo circa una ventina di minuti replica ricordando al suo nuovo e indelicato interlocutore che anch'egli era stato in precedenza condannato per diffamazione, e aggiungendo qualche minuto dopo che in effetti lui (il Severini) era stato condannato ad una multa perché



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

aveva sostenuto che il giornale diretto dal Filippini ospitava pezzi scritti a pagamento per distruggere le persone.

Contestualmente il Filippini rincarava la dose sollecitando l'antagonista a chiarire la sua posizione con riguardo al tentativo di corruzione e aggiungendo a carico del medesimo «le false dichiarazioni a pubblico ufficiale e poi il nascondimento dietro siti anonimi».

Tre minuti dopo il Severini dava spiegazioni anche sul tentativo di corruzione, chiarendo che il procedimento a suo carico era stato archiviato, a differenza delle querele sporte nei confronti dell'antagonista, e aggiungendo che nel frattempo aveva già dato incarico di sporgere querela anche per l'offesa appena ricevuta. Da qui, risulta un susseguirsi di botta e risposta tra i due, i quali si ascrivono reciprocamente scorrettezze, offese e illazioni, sempre dandosi del "lei".

Dopo un paio di ore intervengono altre due persone e lo scambio tra i due contendenti cessa (ff. 5-9).

Con particolare riguardo all'accusa di aver "offerto corruzione", di cui parla il capo di imputazione e che la sentenza appellata qualifica come fatto di ingiuria, non scriminato dal diritto di cronaca o di critica, seppur riferito ad una vicenda realmente accaduta, risulta che il Severini abbia da subito compreso che il Filippini si riferiva ad un procedimento penale conclusosi con un'archiviazione, poiché i due contendenti discutono di seguito sulla valenza probatoria di un provvedimento del Giudice inquirente che esclude il dolo ma non il fatto obiettivo a carico del Severini, realmente accusato di aver offerto denaro ad un appartenente della Polizia civile (Filippini: «Si sbaglia, legga bene. E' stato archiviato, ma non perché il fatto non sussiste. Il fatto sussisteva, sia nella tentata corruzione sia nelle false dichiarazioni»; Severini: «Sa benissimo





## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

che non è così. Comunque vedremo cosa deciderà il giudice per questa ulteriore diffamazione»).

Da questo punto di vista, non si condivide quanto osservato nella sentenza appellata, che sostiene che è come se il Filippini avesse attribuito al Severini l'epiteto generico di "corruttore" (p. 6). L'imputato, invero, intendeva riferirsi ad un preciso procedimento penale e la persona offesa ha perfettamente inteso tale riferimento.

L'alterco è poi proseguito tra i due soggetti con offese reciproche, dal momento anche il Severini, tra l'altro, ha insinuato che il giornale diretto dal Filippini si «stampa in un garage» (ore 14.20), che egli non ha ancora pagato un risarcimento danni (ore 12.37), che si tratta di un giornale che «chissà perché ... non pubblica mai i bilanci» (ore 14.20), che opera in locali «in abuso edilizio» (ore 14.21).

2. A fronte di tali elementi, l'indubbia circostanza che sia stato il Filippini ad iniziare l'alterco non assume un rilievo dirimente, dal momento che, da un lato, l'imputato ha pronunciato un'offesa relativa ad un fatto concreto, percepito subito come tale dall'offeso che è stato in grado di difendersi dall'accusa, d'altro lato, lo stesso ha reagito riversando sull'imputato accuse, offese, insinuazioni di pari gravità e nello stesso contesto di spazio, di tempo e di persone in grado di percepirle.

La vicenda, nel suo complesso, realizza tutti gli estremi che rendono opportuna la declaratoria di non punibilità dell'imputato, ai sensi dell'art. 186, comma 1, c.p., in presenza di «offese reciproche in unico contesto di azione». Invero, la reazione del Severini, dopo che l'imputato ha scritto l'iniziale frase offensiva, denota vis polemica e spavalderia, quasi che egli, lungi dal subire un



## REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

affronto lesivo del proprio onore, abbia colto al volo l'occasione per rovesciare sul conto del rivale una serie di accuse e la prospettiva, ben presto palesata all'interlocutore, di lucrare un risarcimento del danno.

In tali casi, la norma di cui all'art. 186, comma 1, conferisce al giudice un apprezzamento equitativo dell'intera vicenda, per valutare se la condanna di uno solo dei contendenti, anche eventualmente determinata dalla circostanza che si sia trattato del soggetto che ha pronunciato per primo le parole offensive, si risolva in una sostanziale ingiustizia, a fronte della parità delle condizioni in cui si sia svolto l'alterco; in tali casi il giudice deve verificare se la ritorsione, immediata e contestuale, abbia in sostanza già ricomposto la controversia scaturita dalla condotta tenuta dal primo offensore, tenuto conto degli affetti afflittivi e satisfattivi che essa ha comportato, sicché la pena nei confronti del primo offensore costituirebbe un surplus di afflizione, niente affatto giustificato sul piano equitativo.

Tali condizioni sussistono all'evidenza nella specie, sicché la sostanziale parità delle armi fra i contendenti, insieme con il requisito dell'unico contesto di azione, impone la soluzione della non punibilità prevista dalla legge, che prevale rispetto alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, anche in relazione alle conseguenze civilistiche che ne discendono.

### PER QUESTI MOTIVI

visti gli artt. 161, 162, 163, 196, 197 e 198 c.p.p.;

in riforma dell'appellata sentenza pronunciata dal Commissario della legge in data 9 settembre 2016 nei confronti di Carlo Filippini;

### DICHIARA

l'imputato non punibile per avvenuta ritorsione, ai sensi dell'art. 186, comma 1, c.p.;





REPUBBLICA DI SAN MARINO  
TRIBUNALE

ORDINA

la trasmissione del fascicolo processuale e della presente sentenza al  
Commissario della legge per quanto di competenza.

San Marino, 30 luglio 2018

Il giudice d'appello penale

(Prof. David Brunelli)

San Marino 02.08.18

sentenza pubblicata in data coerente.